

#IoTornoaScuola



#ConferenzadiServizio

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

USR



Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
#IoTornoaScuola – A.S. 2021/2022





Dott. Giuseppe SILIPO

Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia



D.L. 6 agosto 2021, n. 111


Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Nota prot. AOODPIT n. 1237 del 13/08/2021

*Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - **Parere tecnico***

Nota prot. AOODPIT n. 1260 del 30/08/2021

*Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - **Informazioni e suggerimenti***



DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111




Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

ART.1

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università

ART. 9-ter

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario



DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111




ART.1

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università

ART. 9-ter

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario




DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111



ART.1

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.



DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111




ART.1

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.



DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111




ART.1

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.




Il Comitato Tecnico Scientifico, nel **verbale n. 39 del 5 agosto 2021**, precisa che per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, questo periodo possa limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute.

Il CTS ritiene che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-Cov-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo di vaccinale.

Infine per quanto riguarda gli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2: nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento, restano valide le stesse precauzioni previste per il precedente anno scolastico e in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul [Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020](#).






DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111



ART.1

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.




DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111



ART.1

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università

5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.



DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

**Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sc
materia di trasporti.**




ART.1

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università

ART. 9-ter

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario




DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111



ART. 9-ter

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.




DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111



ART. 9-ter

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.




DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111



ART. 9-ter

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti **esenti** dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.



Nota Ministero della Salute n. 35309 del 04-08-2021


Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19



«Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.

Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al predetto decreto, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale.

Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Nel frattempo le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella presente circolare».



DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111



ART. 9-ter

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario

4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.






DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111



ART. 9-ter

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."



DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111



ART. 9-ter

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario

9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27

#IoTornoaScuola



Azioni di supporto

a livello regionale

Sul sito [www. https://www.pugliausr.gov.it/](https://www.pugliausr.gov.it/) è stata allestita una sezione, in continuo aggiornamento, dedicata all'avvio del nuovo anno scolastico, accessibile dal banner #IoTornoaScuola, dove sarà possibile reperire ogni documento ed informazione, in merito all'argomento, anche di carattere regionale.

Attivazione di indirizzo mail dedicato organizzazionescuola@pugliausr.gov.it per quesiti sui temi riguardanti l'avvio dell'anno scolastico e relative criticità emergenti.

a livello territoriale

Raccordo con i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

#IoTornoaScuola



Dott. Giuseppe SILIPO

Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Grazie per l'attenzione